

Codice A1617A

D.D. 7 febbraio 2025, n. 92

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione di un taglio manutentivo in area di pertinenza del Torrente Pellice nel comune di Villafranca Piemonte (TO) - Richiedente: Soc. Agr. Allasia Plant ...



ATTO DD 92/A1617A/2025

DEL 07/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione di un taglio manutentivo in area di pertinenza del Torrente Pellice nel comune di Villafranca Piemonte (TO) - Richiedente: Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044) - Istanza n. 2024/9536.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2024/9536 del 4/12/2024, protocollo in ingresso n.204971, presentata dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044), con sede legale in località San Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (CN) per realizzare un taglio manutentivo in area di pertinenza del torrente Pellice su superficie del demanio idrico fluviale non navigabile, compresa nella fascia A del PAI, pari a 3,7683 ha, ubicata nel comune di Villafranca Piemonte (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- gli elaborati del progetto allegati alla citata richiesta di autorizzazione, redatti dal Dott. For. Fabio Castelli iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo al n. 274;
- la nota prot. n. 208639 del 10/12/2024 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e di sospensione dello stesso procedimento per richiesta di documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa presentata dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. in data 16/01/2025, prot. n. 6244;
- la D.D. n. 1699/A1813C del 19/08/2024 di concessione demaniale breve rilasciata alla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. per il taglio piante previsto dall'intervento in argomento.

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 6/2/2025 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2024/9536, pervenuta in data 4/12/2024, protocollo n. 204971, presentata dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S., ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 16/01/2025, prot. n.6244, e al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento Forestale.

Ritenuto pertanto di autorizzare, con prescrizioni, la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2024/9536 del 4/12/2024 presentata dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S., ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per le ragioni esposte in premessa.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n. 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., ed in base alle risultanze formulate nell'allegato verbale istruttorio del 6/2/2025, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044), con sede legale in località San Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (CN), per realizzare un taglio manutentivo in area di pertinenza del torrente Pellice su superficie del demanio idrico fluviale non navigabile, compresa nella fascia A del PAI, pari a 3,7683 ha, ubicata nel comune di Villafranca Piemonte (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza, con le seguenti prescrizioni:

- 1) gli interventi eseguiti fuori dall'alveo inciso, ma entro i 10 m dall'attuale ciglio di sponda originatosi dall'evento alluvionale, dovranno essere conformi a quanto previsto ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera b) del Regolamento Forestale, con particolare riferimento alla copertura minima da rilasciare pari al 20%;
- 2) il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione demaniale breve di cui

alla D.D. n. 1699/A1813C del 19/08/2024.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento Forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011.

Istanza n. 2024/9536.

Richiedente: Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044).

Località intervento: Comune di Villafranca Piemonte (TO).

Intervento: taglio manutentivo in area di pertinenza del Torrente Pellice.

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Dott. For. Guido Bogo e Dott. For. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.ssa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza n. 2024/9536, presentata dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044), con sede legale in località San Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (CN) per realizzare un taglio manutentivo in area di pertinenza del torrente Pellice su superficie del demanio idrico fluviale non navigabile, compresa nella fascia A del PAI, pari a 3,7683 ha, ubicata nel comune di Villafranca Piemonte (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza.

Visti:

- l'istanza di autorizzazione n. 2024/9536, protocollo n. 204971 del 4/12/2024, presentata, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011, dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S.;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Fabio Castelli iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo al n. 274;
- la nota prot. n. 208639 del 10/12/2024, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio ai sensi della l.r. 4/2009 e s.m.i. e contestualmente sono state richieste integrazioni;
- le integrazioni presentate dalla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. in data 16/01/2025, prot. n. 6244;
- la D.D. n. 1699/A1813C del 19/08/2024 di concessione demaniale breve rilasciata alla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. per il taglio piante previsto dall'intervento in argomento.

Considerato che:

- l'area interessata dall'intervento si sviluppa lungo la sponda sinistra idrografica del Torrente Pellice, ricadendo nel Comune di Villafranca Piemonte, foglio 25, part. s.n., per una superficie complessiva pari a



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

3,23 ha, descritta nella "Relazione descrittiva-illustrativa generale e tecnica specialistica forestale" del 23/12/2024, allegata alle integrazioni trasmesse in data 16/01/2025 (prot. n. 6244) e rappresentata negli elaborati cartografici ad essa allegati;

- nelle suddette integrazioni il tecnico forestale ha precisato che successivamente all'invio dell'istanza di richiesta dell'autorizzazione, parte dell'area è stata interessata da un evento alluvionale che ha modificato lo stato dei luoghi erodendo parte della sponda ed asportando la vegetazione presente in prossimità all'alveo inciso;
- l'area in esame non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- le formazioni boschive interessate dal taglio sono ascrivibili alla tipologia forestale SP20X per una zona ridotta (0,58 ha) nella zona nord-orientale dell'area occupata da una cenosi dominata dal salice bianco in mescolanza con pioppo nero con struttura coetaneiforme e monoplana per gruppi. La restante parte dell'area (pari a 2,65 ha) è occupata da un popolamento di robinia, a tratti praticamente in purezza e localmente in mescolanza con nuclei di pioppo nero e bianco, salice bianco ed ontano classificabile come un RB10X / RB10B. Successivamente all'evento alluvionale sopra menzionato il robinieto risulta direttamente prospiciente all'alveo inciso;
- a seguito dell'evento alluvionale, l'intervento proposto è stato rimodulato e configurato "*per semplificazione progettuale (la ditta ha già ottenuto l'autorizzazione demaniale e ha già provveduto al pagamento del canone oneroso per il taglio di essenze forestali calcolato come da iniziale documentazione progettuale) si è deciso dunque di unificare l'intervento interamente fuori dalla fascia di 10 metri dal ciglio di sponda*". La relazione tecnica descrive due tipologie d'intervento:
 - nel robinieto è previsto un taglio di utilizzazione in applicazione all'art. 55 del Regolamento Forestale (compresa la fascia di 10 m dall'attuale ciglio di sponda); la ripresa sarà quasi esclusivamente a carico della robinia, con il rilascio di tutte le specie diverse rappresentate da latifoglie autoctone tipiche degli ambienti fluviali (pioppo, salice, olmo e ontano) fino al raggiungimento del 25% di copertura;
 - nel popolamento di salice bianco in associazione con pioppo ed ontano, caratterizzato dalla forma di governo misto, è previsto il taglio secondo l'art. 27 del Regolamento Forestale con il rilascio del 40% della copertura della componente a fustaia;
- è stato predisposto un piedilista per i rilasci e la contrassegnatura è stata eseguita con le seguenti modalità :



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- per il robinieto si è provveduto a contrassegnare con bollo di vernice rossa al piede, in posizione non asportabile, e al fusto tutte le piante di robinia da rilasciare mentre verranno rilasciate tutte le altre latifoglie diverse dalla robinia;
 - per i saliceti - pioppeti l'assegno al taglio è stato eseguito secondo le modalità definite dal tecnico forestale contrassegnando con bollo di vernice rossa al piede, in posizione non asportabile, e al fusto tutte le piante da prelevare;
- il prelievo previsto secondo la "Relazione descrittiva-illustrativa generale e tecnica specialistica forestale" del 23/12/2024 è pari complessivamente a circa 996,84 quintali;
 - il concentramento e l'esbosco avverranno mediante trattore e pinza ricorrendo per quanto possibile alla viabilità agricola esistente ed aprendo con l'avanzare del taglio vie d'esbosco temporanee come da cartografia Tav.2 allegata alle integrazioni del 16/01/2025;
 - come indicato in istanza, il richiedente eseguirà in proprio l'utilizzazione ed è iscritto all'Albo delle imprese forestali del Piemonte al n. 821;
 - la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza e la successiva documentazione integrativa risultano completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale per quanto applicabili all'intervento in oggetto.

Considerato che a seguito dell'evento alluvionale si è verificato un arretramento del ciglio di sponda e pertanto la zona compresa nei 10 metri dal ciglio deve comunque essere delimitata in funzione della nuova morfologia del corpo idrico e all'interno di essa il taglio dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera b) del Regolamento Forestale.

Tutto ciò premesso i Sottoscritti Funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n° 2024/9536, ed al rilascio alla Soc. Agr. Allasia Plant S.S. (P.IVA 02935200044), con sede legale in località San Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (CN) dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento forestale, con le seguenti prescrizioni:

- 1) gli interventi eseguiti fuori dall'alveo inciso, ma entro i 10 m dall'attuale ciglio di sponda originatosi dall'evento alluvionale, dovranno essere conformi a quanto previsto ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera b) del Regolamento Forestale, con particolare riferimento alla copertura minima da rilasciare pari al 20%;



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- 2) il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione demaniale breve di cui alla D.D. n. 1699/A1813C del 19/08/2024.

Torino 6/2/2025

I Funzionari incaricati:
Dott. For. Guido Bogo

██████████
██████████

Dott. For. Giacomo Furlan

██████████ ██████████

Visto:
La Responsabile di Settore
Dott.ssa For. Elena Fila Mauro